

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

93° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 23 SETTEMBRE 1986

Presidenza del Presidente BONIFACIO

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
GASPARI, ministro per la funzione pubblica ...	2
SAPORITO (DC), relatore alla Commissione ...	2, 3
TARAMELLI (PCI)	2, 3

«Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione

della Repubblica» (1872), approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
GARIBALDI (PSI)	4
PAGANI Maurizio (PSDI), relatore alla Commissione	4

I lavori hanno inizio alle ore 17.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato» (328), d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri

«Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)» (569), d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri

«Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato» (843)

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle Regioni, agli Enti pubblici ed alle Amministrazioni dello Stato», d'iniziativa dei senatori Pavan ed altri; «Recupero delle posizioni assicurative del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi e dell'indennità *una tantum* prevista dai regolamenti di previdenza degli enti di provenienza (articoli 67 e 68 della legge n. 833 del 1978)», d'iniziativa dei senatori Garibaldi ed altri; «Disciplina del trattamento di quiescenza e di previdenza del personale degli enti soppressi trasferito alle regioni, agli enti pubblici ed alle amministrazioni dello Stato».

Invito il relatore a riassumere brevemente i termini della discussione.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è già stato presentato il testo che costituisce la base della nostra discussione; esso corrisponde alla terza colonna del fascicolo che è in distribuzione, relativo al disegno di legge n. 843. Detto testo è stato concordato sul piano tecnico anche con gli uffici della Pubblica amministrazione interessati alla gestione del provvedimento. Ove i colleghi abbiano emendamenti da proporre, dovrebbero farlo cortesemente prima della prossima riunione. Anch'io anticipo un emendamento relativamente all'articolo 3 teso a precisare maggiormente i termini della cumulabilità dei periodi assicurativi ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 29. Pare infatti che vi siano interpretazioni contrastanti in riferimento al riconoscimento di tutti i servizi prestati dai dipendenti negli enti di provenienza: la Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali intende per ente di provenienza soltanto l'ultimo e quindi ha deciso per la non cumulabilità dei periodi prestati presso enti diversi dall'ultimo ente di provenienza.

Per quanto riguarda le parti rimanenti propongo che venga discusso il testo distribuito articolo per articolo, anche senza il parere della Commissione bilancio che non è ancora giunto nonostante siano scaduti i ter-

mini e avendo fondati motivi di ritenere che da parte del Tesoro non vi saranno osservazioni.

TARAMELLI. Vorrei ricordare al relatore, senatore Saporito, che l'ultimo testo da lui presentato è farina del suo sacco e non già il testo che la Sottocommissione aveva in precedenza concordato. Il relatore ha invitato i Gruppi a presentare eventuali emendamenti; a tal proposito vorrei ricordare che gli emendamenti presentati dal mio Gruppo, essendo legati all'ultimo testo, rimangono ancora tutti validi ed è su di essi che il relatore ed il Governo dovranno pronunciarsi.

In realtà alcuni articoli del testo concordato dalla Sottocommissione sono stati arbitrariamente modificati in modo da far decadere le proposte emendative presentate. Il rappresentante del Governo che è qui presente dovrebbe dirci qualcosa al proposito. Questa vicenda sta diventando una comica o qualcosa di peggio. Sono tre anni che trasciniamo questo provvedimento e non è più possibile che i lavoratori dipendenti di enti pubblici, enti soppressi o le cui funzioni siano state trasferite ad altri enti, non possano andare in pensione in attesa di sapere quale sarà il loro trattamento di quiescenza. La Commissione bilancio peraltro non delibera in merito al suo parere perchè il Tesoro sta facendo alcune puntualizzazioni: che si decida nella prossima seduta se non è possibile farlo oggi o altrimenti chiediamo la remissione in Aula del disegno di legge. Non è più tollerabile un ulteriore rinvio a tempi lunghi: una settimana va bene, ma non più di una settimana.

GASPARI, *ministro per la funzione pubblica*. L'intervento del senatore Taramelli, mi sembra eccessivamente aspro in riferimento alle modalità effettive dei fatti. E' vero che il provvedimento ha subito moltissimi rinvii e le doglianze, su questo piano, sono senz'altro fondate. Tuttavia bisogna anche rilevare che ad un provvedimento che presentava una copertura e una giustificazione serie, si è aggiunta una quantità di elementi che hanno fatto salire fortemente la previsione di spesa.

D'altra parte, nel merito, dobbiamo aggiungere che, come sempre accade in vicen-

de di questo genere, c'era chi intendeva cumulare possibilmente il massimo dei vantaggi; e ciò non era giusto. Mediante un lavoro molto assennato e responsabile, è stata trovata una soluzione che dovrebbe soddisfare le esigenze reali. Su tale soluzione il Governo ha dato il suo assenso in questa sede e credo che il Tesoro confermerà la propria disponibilità anche in sede di Commissione bilancio.

Dunque accetto le doglianze in relazione ai ritardi e tuttavia li giustifico per il fatto che erano state avanzate richieste non accoglibili. Oggi obiettivamente si è trovato un punto d'incontro positivo e convengo con il relatore il quale sostiene che è giunto il momento di procedere senza ulteriori dilazioni.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Il senatore Taramelli ha chiesto quale sarà la sorte degli emendamenti già presentati. A tal proposito devo ricordare quanto già ebbi modo di dire nella scorsa riunione: anzichè il metodo analitico, nella redazione dell'articolo 1 abbiamo preferito far riferimento al metodo sintetico; anzichè elencare le singole leggi o le varie categorie, abbiamo aderito alla regola secondo la quale sono cumulabili tutti i servizi comunque prestati negli enti di provenienza. Ciò comporta tuttavia che gli emendamenti presentati da tutte le parti politiche dovrebbero essere ritirati poichè fanno riferimento ad una impostazione che risulta superata. Infatti l'approvazione di uno solo di quegli emendamenti riferentisi a categorie di beneficiari significherebbe ripristinare il vecchio schema e abbandonare questo.

In sintesi ci è sembrato più opportuno sia sul piano tecnico che sul piano politico tentare di raggiungere quell'obiettivo che la Sottocommissione si era prefissato, cioè la previsione della cumulabilità dei periodi prestati. Per raggiungere questo scopo abbiamo ritenuto più opportuno, lo ripeto, percorrere la strada tracciata nei primi quattro articoli del testo proposto dalla Sottocommissione.

TARAMELLI. Probabilmente il relatore parla senza avere sotto gli occhi il testo degli

emendamenti. Non voglio riferirmi al nuovo testo dell'articolo 2, dove, con una formulazione generale, si sono compresi tutti gli enti soppressi, ma voglio riferirmi all'ultimo comma dell'articolo 3 e all'articolo 4 nel suo insieme, cioè alle norme relative al rimborso.

SAPORITO, *relatore alla Commissione*. Ho già spiegato che il mio discorso sull'opportunità di ritirare taluni emendamenti è strettamente collegato a quegli emendamenti che si riferiscono alla cumulabilità dei periodi. Tutti gli altri emendamenti rappresentano delle scelte politiche che non posso e non voglio sindacare.

TARAMELLI. Senatore Saporito, dal testo di cui lei ci ha parlato sono scomparsi tutti quei punti che noi intendevamo emendare. Questo significa che lei ha arbitrariamente modificato il testo proposto dalla Sottocommissione.

PRESIDENTE. In riferimento a quanto emerso dal dibattito, prego il relatore di aggiornare il riferimento degli emendamenti al nuovo testo del disegno di legge in modo che nella prossima riunione della Commissione potremo decidere definitivamente sull'argomento.

Propongo perciò di rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

«Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica» (1872), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Maurizio Pagani di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PAGANI Maurizio, *relatore alla Commissione*. Il provvedimento al nostro esame si riferisce al finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica per un periodo di tempo che va presumibilmente dal 2 giugno 1986 al 2 giugno 1987. La spesa prevista è quantificabile in 2 miliardi di lire; ovviamente questi 2 miliardi non possono coprire le spese per tutte le manifestazioni previste in quel periodo, ma possono far fronte solo alle spese di pertinenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Debbo ricordare che l'originario provvedimento, presentato alla Camera dei deputati, prevedeva anche la concessione di un contributo straordinario per la creazione di una cattedra di studi europei intitolata a Luigi Einaudi a favore dell'Università Cornell negli Stati Uniti d'America. La Camera ha ritenuto più opportuno stralciare questa parte del provvedimento. In Senato, perciò, è giunto soltanto lo stralcio relativo al finanziamento degli oneri per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica.

Su questo finanziamento il relatore vuole fare soltanto alcune osservazioni di carattere generale: anche se pienamente giustificata, la norma prevista in questo disegno di legge deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il relatore esprime parere favorevole in questo caso, ma non può non ricordare che troppo spesso leggi e decreti tendono a simili deroghe; ritengo sufficiente richiamare all'attenzione dei colleghi il fatto che ciò è previsto in tutti i decreti presentati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Nella fattispecie del disegno di legge al nostro esame, stante il tipo di spesa e l'eccezionalità del provvedimento, il relatore si dichiara favorevole alla deroga proposta, considerando anche il parere positivo espresso dalla Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GARIBALDI. Voglio dichiarare la posizione favorevole del mio Gruppo sul disegno di legge al nostro esame.

A mio parere sarebbe stato forse più opportuno che al quarto comma dell'articolo 1 si facesse riferimento alle spese sostenute e non alle spese erogate. Poichè questa è soltanto una precisazione terminologica, mi dichiaro comunque favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Per l'organizzazione e l'attuazione delle celebrazioni del quarantesimo anniversario della fondazione della Repubblica, che ricorre il 2 giugno 1986, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1986.

2. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a somministrare le somme occorrenti per l'organizzazione e lo svolgimento delle celebrazioni, mediante aperture di credito, a favore di un funzionario delegato, di importo anche eccedente il limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di far fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture, le prestazioni di opere e di servizi, nonchè gli incarichi di studio sono eseguiti in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle predette aperture di credito è presentato annualmente, entro sei mesi dalla conclusione dell'esercizio finanziario entro il quale le spese sono state erogate, alla Ragioneria centrale del Ministero del tesoro — Ufficio speciale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — che ne cura l'inoltro alla Corte dei conti.

5. Le eventuali economie risultanti alla fine dell'anno 1986 sono versate in apposito conto corrente da aprirsi presso la Tesoreria centrale dello Stato per essere riassegnate nell'esercizio successivo, in tutto o in parte, allo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le residue esigenze di cui alla presente legge, con decreti del Ministro del tesoro.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 2.000 milioni per l'anno finanziario 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO